



# COMUNE DI MARIGLIANELLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 74 DEL 19-12-2023

<b>OGGETTO:</b>	<i>approvazione bilancio consolidato dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 11-bis D.lgs n. 118/2011</i>
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore **12:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta comunale con la presenza dei sig.ri:

		Presente/assente
<b>1. RUSSO Arcangelo</b>	<b>Presidente Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>2. PORCARO Felice</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>3. OTTAIANO Pasqualina Anna</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>4. RESCIGNO Valentina</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>5. RUGGIERO Rocco</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>

e con la partecipazione del Segretario Comunale, Raffaella Di Maio, con funzioni consultive, referenti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000:

● per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole  
Mariglianella, 19-12-2023

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. Giovanni DEL GAUDIO**

● per quanto concerne la Regolarità contabile, si esprime parere Favorevole  
Mariglianella, 19-12-2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Dott. Giovanni DEL GAUDIO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>approvazione bilancio consolidato dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 11-bis D.lgs n. 118/2011</b>
-----------------	---

Premesso che il Comune di Mariglianella, con deliberazione consiliare n. 2/2022, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del TUEL;

Visto l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...).”*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recitano:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

- “Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- “4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”*

Tenuto conto che questo ente, avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022;

Visto l'art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall'art. 1, c. 904, L. n. 145/2018, il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento